

FOGLIO FEDERALE

Anno XXXII

Berna, 7 aprile 1949

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 10.—; semestre fr. 6.—, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi all'Amministrazione delle pubblicazioni federali — S.A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690

Termine d'opposizione: 6 luglio 1949

LEGGE FEDERALE

che modifica

la legge federale sui pesi e sulle misure

(Del 1° aprile 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 gennaio 1949,

decreta:

Art. 1.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge federale del 24 giugno 1909 sui pesi e sulle misure sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni:

Art. 9. L'unità legale principale di tempo è il secondo (simbolo: s).

Il secondo è la 86.400^a parte del giorno solare medio.

Art. 10. L'unità di forza, derivata dalle unità legali principali di lunghezza, di massa e di tempo, è il newton (simbolo: N).

Il newton è la forza che comunica ad una massa di un chilogrammo l'acceleramento di un metro al secondo per secondo.

Art. 11. L'unità di lavoro (energia) è lo joule (simbolo: J).

Lo joule è il lavoro compiuto quando il punto d'applicazione di una forza di un newton si sposta d'una distanza uguale ad un metro nella direzione della forza.

Art. 12. L'unità di potenza è il watt (simbolo: W).
Il watt è la potenza di uno joule al secondo.

Art. 13. L'unità legale principale d'intensità di corrente elettrica è l'ampère (simbolo: A).

L'ampère è l'intensità di una corrente costante che, mantenuta in due conduttori paralleli, rettilinei, di lunghezza infinita, di sezione circolare trascurabile e collocati alla distanza di un metro l'uno dall'altro nel vuoto, produrrebbe tra tali conduttori una forza uguale a $2 \cdot 10^{-7}$ newton per metro di lunghezza.

Art. 13bis. Le unità di altre grandezze elettriche sono derivate dalle tre unità legali principali di lunghezza, di massa e di tempo, e da quella d'intensità di corrente.

Art. 14. La scala termometrica stabilita per il servizio dei pesi e delle misure nella Svizzera è la scala centigrada del termometro ad idrogeno, che ha per punti fissi la temperatura del ghiaccio fondente (0°) e quella del vapore acqueo in ebollizione (100°) sotto la pressione atmosferica normale.

La pressione atmosferica normale è rappresentata dal peso di una colonna di mercurio dell'altezza di 760 millimetri, della densità di 13,59593 e sottoposta all'intensità normale della gravità ($g_n = 9,8067 \text{ m/s}^2$).

Art. 2.

Nella legge sopra menzionata sono inseriti i seguenti titoli:

Prima dell'articolo 9, il titolo « *B. Unità di tempo* », che sostituisce il titolo *B. Unità di temperatura*;

Prima dell'articolo 10, il titolo « *C. Unità di forza, di lavoro e di potenza* », che sostituisce il titolo *C. Unità elettriche*;

Prima dell'articolo 13, il titolo « *Unità di grandezze elettriche* »;

Prima dell'articolo 14, il titolo « *E. Unità di temperatura* ».

Art. 3.

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 1^o aprile 1949.

Il Presidente: **Wenk.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 1° aprile 1949.

Il Presidente: **Escher.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 1° aprile 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Data della pubblicazione: *7 aprile 1949.*

Termine d'opposizione: *6 luglio 1949.*

Termine d'opposizione: 6 luglio 1949.

LEGGE FEDERALE

che

modifica l'organizzazione militare

(Classi dell'esercito, istruzione, servizio attivo)

(Del 1° aprile 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1948,

decreta:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli e i sottotitoli seguenti della legge federale del 12 aprile 1907 sull'organizzazione militare, con le modificazioni introdotte sino al 12 dicembre 1947:

- a. L'articolo 2, il sottotitolo del capitolo III del titolo primo, gli articoli 8, 13, numeri 3 e 4, 35, 36, 37, 63, primo capoverso, lettera e, 75, 78, primo capoverso, 79, secondo capoverso, 80, secondo capoverso, 99, 115, 116, 118, primo capoverso, il sottotitolo del capitolo IV del titolo terzo, gli articoli 123, 128, 135, 147, secondo capoverso, il titolo quinto « Servizio attivo », con gli articoli da 195 a 210 e da 212 a 220 della legge federale del 12 aprile 1907;
- b. Gli articoli 119, 120, 121 e 137, primo capoverso, modificati dalla legge federale del 28 settembre 1934;
- c. L'articolo 122, modificato dalla legge federale del 24 giugno 1938 (prolungazione dei corsi di ripetizione);
- d. Gli articoli 99, primo capoverso, e 122 bis, modificati dalla legge federale del 24 giugno 1938 (corsi per le truppe di frontiera e corsi speciali per la landwehr e la landsturm);

- e. Gli articoli 38, 39, 45, 46, 129, 136 e 211, modificati dalla legge federale del 9 novembre 1938;
 - f. Gli articoli 1, 3, 20, 93 e 99, quinto capoverso, modificati dalla legge federale del 22 dicembre 1938;
 - g. Gli articoli 118, secondo capoverso, 119, primo capoverso, 127, 128, primo capoverso, 130 e 134, modificati dalla legge federale del 3 febbraio 1939;
 - h. L'articolo 124, modificato dalla legge federale del 12 dicembre 1947.
- Detti articoli e sottotitoli sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

Art. 1. Ogni cittadino svizzero è obbligato al servizio militare.

L'obbligo militare comincia con l'anno in cui il cittadino compie il ventesimo e termina alla fine dell'anno in cui compie il sessantesimo anno d'età.

Egli adempie quest'obbligo con il servizio nell'attiva, nella landwehr, nella landsturm o nel servizio complementare.

Art. 2. Chi non presta servizio è sottoposto al pagamento della tassa militare d'esenzione.

Detta tassa è regolata da una legge federale speciale.

Art. 3. I giovani idonei al servizio militare possono esser autorizzati ad entrare nell'esercito prima dell'età prescritta, a condizione che adempiano integralmente l'obbligo di servizio della loro classe d'età.

Restano salve le disposizioni sul reclutamento anticipato.

Sottotitolo del capitolo III del titolo primo.

III. Carattere degli obblighi militari.

Art. 8. Il servizio militare comprende:

- a. Il servizio d'istruzione;
- b. Il servizio attivo.

Art. 13, numero 3. I direttori sanitari, gli amministratori stabili e il personale sanitario indispensabile dei pubblici ospedali. Il Consiglio federale decide circa il grado in cui il personale sanitario è indispensabile.

Numero 4. I direttori e i carcerieri degli stabilimenti penali e delle carceri giudiziarie, gli agenti dei corpi di polizia organizzati, quest'ultimi con riserva della loro incorporazione nella gendarmeria dell'esercito;

Art. 20. Il servizio complementare è destinato a coadiuvare l'esercito e a sgravarlo di certi compiti.

Al servizio complementare sono assegnati gli uomini che vi sono dichiarati atti da una commissione per la visita sanitaria.

Possono inoltre essere assegnati a detto servizio:

- a. Gli Svizzeri e le Svizzere che si presentano volontariamente;
- b. I cittadini svizzeri che non hanno ancora raggiunto l'età di prestar servizio, ma di cui l'esercito ha bisogno, in tempo di servizio attivo, per certi compiti speciali;
- c. In caso di guerra, con il consenso del comando dell'esercito, i militari esclusi dal servizio in virtù degli articoli 16, 17 e 18, come pure gli ufficiali e i sottufficiali esonerati dal comando in virtù dell'articolo 19.

Il Consiglio federale stabilisce l'ordinamento del servizio complementare.

Art. 35. L'attiva è costituita dei militari da venti a trentasei anni compiuti; la landwehr, dei militari da trentasette a quarantotto anni compiuti; la landsturm, dei militari da quarantanove a sessanta anni compiuti.

Su decisione di una commissione per la visita sanitaria i militari divenuti inabili a servire nella classe dell'esercito corrispondente alla loro età possono esser trasferiti prematuramente in un'altra classe.

Art. 36. I capitani e gli ufficiali subalterni sono, di regola, incorporati nella classe dell'esercito corrispondente alla loro età. Essi possono, a seconda del bisogno, esservi mantenuti più a lungo o trasferiti prematuramente in un'altra classe.

Gli ufficiali superiori sono assegnati, a seconda del bisogno, alle diverse classi dell'esercito.

Gli ufficiali possono, con il loro consenso, essere mantenuti in servizio oltre l'età di servire.

Art. 37. Il passaggio da una classe all'altra e il proscioglimento dal servizio militare hanno luogo al 31 dicembre dell'anno in cui il militare ha raggiunto il limite d'età superiore fissato per ogni classe nell'articolo 35.

In caso di neutralità armata e di guerra, il Consiglio federale può differire il passaggio da una classe all'altra.

Art. 38. L'esercito comprende:

1. gli stati maggiori;
2. lo stato maggiore generale;
3. le armi;
4. i servizi ausiliari;
5. i servizi complementari.

Art. 39. L'esercito si suddivide in unità di truppa, corpi di truppa e unità d'armata.

Art. 45. L'Assemblea federale stabilisce:

1. la composizione delle armi e dei servizi ausiliari;
2. il numero e la composizione delle unità di truppa delle differenti armi e dei servizi ausiliari, come pure la composizione del loro materiale di corpo;
3. il numero e la costituzione dei corpi di truppa e delle unità d'armata, come pure la composizione dei loro stati maggiori e del loro materiale di corpo;
4. il numero delle compagnie, dei battaglioni e degli squadroni che ogni Cantone deve fornire.

L'Assemblea federale può delegare al Consiglio federale la competenza che ad essa spetta in virtù del primo capoverso.

Art. 46. Il Consiglio federale allestisce l'ordine di battaglia.

Art. 63, primo capoverso, lettera e.

Ufficiali superiori:

Maggiore, tenente colonnello, colonnello, colonnello brigadiere, colonnello divisionario, colonnello comandante di corpo, generale.

Art. 75. I militari dell'attiva montati, incorporati nella cavalleria, devono tenere stabilmente un cavallo da sella atto al servizio. La Confederazione fornisce agli ufficiali montati, incorporati nella cavalleria, un cavallo da sella alle condizioni previste per la truppa.

Art. 78, primo capoverso. Il cavallo resta in possesso del milite finchè questi è montato in virtù della sua incorporazione nell'attiva. Fuori servizio, esso deve esser nutrito e tenuto con ogni cura dal milite, il quale potrà adoperarlo a qualsiasi uso che non pregiudichi l'idoneità al servizio militare.

Art. 79, secondo capoverso. Il milite che tratta male il suo cavallo o che non è più in grado di tenerlo è trasferito in un'altra truppa. Egli deve restituire il proprio cavallo.

Art. 80, secondo capoverso. Il milite che ha prestato dieci anni di servizio in una unità montata della cavalleria con lo stesso cavallo, ne diventa proprietario.

Art. 93. L'armamento e l'equipaggiamento personale saranno ritirati ai militari che non sono in grado di averne cura, o ne trascurano la manutenzione, o che sono prosciolti dal servizio prima della fine del tempo durante il quale esiste l'obbligo del servizio militare.

Nei casi di trasferimento di un militare nel servizio complementare, il Consiglio federale decide se il suo armamento e equipaggiamento personale debbano essere restituiti.

Art. 99. I sottufficiali, gli appuntati e i soldati dell'attiva e della landwehr sono tenuti a presentarsi ogni anno ad un'ispezione dell'armamento e dell'equipaggiamento; per i sottufficiali, gli appuntati e i soldati in età di servire nella landsturm, come pure per gli uomini equipaggiati del servizio complementare, detta ispezione ha luogo invece ogni due anni.

L'ispezione è fatta in servizio militare o nei comuni.

Art. 115. La durata delle scuole e dei corsi fissata dalla presente legge può esser aumentata di due giorni al massimo per certi militari necessari per l'esecuzione di lavori speciali d'organizzazione e di licenziamento.

Art. 116. Le autorità militari hanno la facoltà di chiamare in servizio, entro i limiti dei servizi regolamentari, il personale ausiliario necessario per l'organizzazione delle scuole e dei corsi.

Ove occorra, i militari possono esser chiamati a prestar servizio volontario. Essi hanno gli stessi diritti e obblighi dei militari che prestano un servizio regolamentare.

Il Consiglio federale può ordinare corsi speciali per la formazione degli uomini che prestano servizio volontario.

Art. 118. Le scuole reclute hanno per iscopo di formare i soldati. Durante il periodo dell'istruzione militare ha luogo un esame pedagogico. Dette scuole servono, inoltre, all'istruzione pratica dei quadri.

La durata dell'istruzione delle reclute è di centodiciotto giorni, di centotrentadue giorni per i dragoni montati.

Art. 119. Gli specialisti (meccanici, maniscalchi, sellai, carradori, fabbri, infermieri, ecc.) sono istruiti in parte nelle scuole reclute ordinarie, in parte in una scuola reclute speciale.

Il Consiglio federale fissa la durata e l'ordine di chiamata di questi servizi.

Sottotitolo del capitolo IV del titolo terzo.

IV. Servizi d'istruzione delle truppe.

Art. 120. Gli ufficiali assolvono tutti i servizi d'istruzione della loro unità o stato maggiore. Per gli ufficiali in età di servire nella landwehr o nella landsturm, il Consiglio federale può tuttavia limitare l'obbligo di partecipare a questi servizi.

I sergenti e i sottufficiali superiori fanno nell'attiva dodici corsi di ripetizione, i caporali, gli appuntati e i soldati, otto.

I sottufficiali e i soldati incorporati nelle truppe di frontiera, di fortezza, del ridotto e di distruzione fanno nella landwehr trentasei giorni al massimo di servizio d'istruzione nei corsi di complemento, quelli delle altre truppe, ventiquattro giorni al massimo.

Gli ufficiali e i sottufficiali seguono inoltre i corsi preparatori dei quadri.

Art. 121. I corpi di truppa e le unità dell'attiva sono chiamati ogni anno al corso di ripetizione; quelli della landwehr seguono dei corsi di complemento secondo le istruzioni del Consiglio federale.

I corpi di truppa e le unità formati da uomini di più classi dell'esercito sono chiamati ai corsi di ripetizione o ai corsi di complemento conformemente alle istruzioni del Consiglio federale.

Art. 122. I corsi di ripetizione hanno una durata di venti giorni. Essi sono immediatamente preceduti da corsi preparatori dei quadri della durata di tre giorni per gli ufficiali, di due giorni per i sottufficiali.

Il Consiglio federale fissa la durata dei corsi di complemento entro i limiti delle disposizioni di legge (art. 120). Esso può farli precedere da corsi preparatori dei quadri di tre giorni al massimo per gli ufficiali, di due giorni per i sottufficiali.

Art. 122 bis. Il Consiglio federale può, in determinati casi, derogare, entro i limiti della durata totale dei servizi prescritti, alle disposizioni previste negli articoli da 120 a 122.

Art. 123. In caso di una nuova organizzazione o di un nuovo armamento di un corpo di truppa o d'una unità dell'attiva o della landwehr, l'Assemblea federale è autorizzata a ordinare corsi speciali e a fissarne la durata.

L'Assemblea federale è autorizzata a ordinare, per la landsturm, corsi d'istruzione della durata di tre giorni al massimo. Il Consiglio federale può ordinarne in caso d'urgenza.

Art. 123 bis. L'Assemblea federale può ordinare corsi d'istruzione per il servizio complementare. Essa ne fissa la durata. Detti corsi sono della durata di tre giorni al massimo per gli uomini che hanno compiuto quarantotto anni.

In casi urgenti, il Consiglio federale può ordinare corsi analoghi.

Art. 124. I sottufficiali, gli appuntati ed i soldati dell'attiva e della landwehr armati di moschetto o di fucile, come pure gli ufficiali subalterni delle truppe o dei servizi ausiliari, armati di moschetto o di fucile, hanno l'obbligo di prender parte ogni anno, in una società d' tiro,

fino all'età di quarant'anni compiuti, agli esercizi di tiro prescritti. Il Consiglio federale può autorizzare delle eccezioni. Chi non soddisfa a quest'obbligo o non adempie le condizioni richieste deve fare un corso di tiro speciale, senza diritto al soldo.

Art. 127. Gli appuntati e i soldati proposti per la promozione a sottufficiali devono frequentare una scuola sottufficiali di ventisette giorni.

Art. 128. I caporali di nuova nomina frequentano una scuola reclute o un servizio speciale di ugual durata.

Il Consiglio federale può dispensare parzialmente da questo servizio, secondo i bisogni delle diverse truppe, i caporali che devono compiere altri servizi d'avanzamento o, quando si tratti di aspiranti ufficiali, farlo sostituire da un servizio speciale. Esso può dispensarne interamente gli aspiranti ufficiali che non eserciteranno un comando nella truppa.

Art. 129. I sottufficiali proposti al grado di furiere frequentano una mezza scuola reclute come caporale e una scuola furieri della durata di trentaquattro giorni; in seguito essi prestano servizio come furiere in una scuola reclute.

I sottufficiali proposti al grado di sergente maggiore prestano servizio come sergente maggiore in una scuola reclute.

I sottufficiali proposti a segretari di stato maggiore frequentano una scuola di segretari di stato maggiore della durata di ventisette giorni.

Il Consiglio federale fissa, per i sottufficiali, la durata dei corsi d'istruzione necessari per esercitare funzioni speciali.

Art. 130. I futuri ufficiali sono istruiti in una scuola ufficiali. La durata di questa scuola è di:

- a. Novanta giorni nella fanteria, nelle truppe leggere, nelle truppe dei trasporti motorizzati e nel treno;
- b. Centoquattro giorni nell'artiglieria, nelle truppe dell'aviazione e della difesa antiaerea e nel genio;
- c. Sessantadue giorni nelle altre truppe.

La scuola ufficiali può aver luogo in due parti.

Art. 134. Gli ufficiali seguono, per la loro formazione ulteriore, scuole centrali I e II della durata di ventisette giorni ciascuna, una scuola centrale III, i corsi tattico-tecnici I e II e un corso per il servizio delle retrovie, della durata di venti giorni ciascuno.

Altri corsi per l'istruzione degli ufficiali sono ordinati dall'Assemblea federale.

Art. 135. I primitenenti previsti come comandanti d'una unità di fanteria, delle truppe leggere, d'artiglieria, d'aviazione (organizzazione terrestre), di difesa antiaerea, del genio, di sussistenza, dei trasporti motorizzati e del treno seguono una parte d'una scuola sottufficiali e una scuola reclute come comandanti di unità.

Il Consiglio federale fissa la durata del servizio in una scuola reclute o del servizio speciale per gli altri primitenenti previsti per l'avanzamento al grado di capitano, e per i capitani previsti per l'avanzamento al grado di maggiore.

Il Consiglio federale fissa nell'ordinanza sull'avanzamento le altre scuole e gli altri corsi che devono compiere gli ufficiali previsti per l'avanzamento.

Art. 136. Il Consiglio federale è autorizzato a chiamare ufficiali a scuole e corsi d'altre armi, a un servizio di reclutamento o ad un altro servizio speciale.

Allo scopo di assicurare la mobilitazione, il Consiglio federale può chiamare a determinati servizi il personale della mobilitazione.

Art. 137, primo capoverso. I seguenti corsi, organizzati in due parti ciascuno, sono destinati all'istruzione dello stato maggiore generale:

- a. il corso di stato maggiore generale I, della durata di sessantotto giorni, per i futuri ufficiali di stato maggiore generale;
- b. il corso di stato maggiore generale II, della durata di cinquanta-quattro giorni, per gli ufficiali che hanno fatto il corso di stato maggiore generale I.

Art. 147, secondo capoverso. Il Consiglio federale approva il regolamento di servizio.

TITOLO QUINTO

SERVIZIO ATTIVO

I. Disposizioni generali.

Art. 195. L'esercito è destinato a difendere l'indipendenza della patria contro lo straniero ed a mantenere la tranquillità e l'ordine nell'interno (art. 2 della Costituzione federale del 29 maggio 1874).

Art. 196. Il servizio attivo comprende il servizio per il caso di neutralità armata, il servizio di guerra e il servizio d'ordine.

Art. 197. In caso di neutralità armata e di guerra, la Confederazione dispone dell'esercito.

Le truppe chiamate al servizio attivo federale prestano giuramento.

Art. 198. Il Consiglio federale ordina la mobilitazione parziale o generale dell'esercito non appena si possa temere una violazione della neutralità o vi sia pericolo di guerra.

Esso può mettere truppe di picchetto.

Art. 199. Il Consiglio federale determina gli obblighi dei Cantoni, dei comuni e dei privati per la messa di picchetto o la mobilitazione.

Art. 200. In caso di chiamata di truppe al servizio attivo federale, ognuno è obbligato a mettere, per scopi militari, la sua proprietà mobile e immobile a disposizione delle autorità militari o della truppa. Quest'obbligo implica i preparativi necessari da fare già in tempo di pace.

La Confederazione concede un'indennità equa per l'uso, il deprezzamento e la perdita della proprietà.

Art. 201. In caso di servizio attivo, il Consiglio federale può decretare l'esercizio di guerra delle imprese pubbliche di trasporto o concessionarie, come pure degli stabilimenti e delle officine militari. Il diritto di disporre del personale e del materiale di queste imprese passa alle autorità militari. Queste ultime possono chiedere l'approntamento di nuovi impianti o la distruzione di quelli esistenti. Il personale non può abbandonare il suo servizio; esso è sottoposto alle leggi militari. La Confederazione risarcisce le imprese per il danno che loro causa l'esercizio di guerra.

Art. 202. In tempo di guerra, tutti gli Svizzeri devono mettersi a disposizione del paese e concorrere con tutte le loro forze alla difesa nazionale.

Art. 203. I Cantoni dispongono delle forze militari del loro territorio per assicurare l'ordine e la tranquillità nell'interno.

In caso di chiamata alle armi per un servizio cantonale, le spese che ne derivano sono sopportate dal Cantone conformemente alle prescrizioni federali.

Il Consiglio federale può chiamare truppe alle armi su domanda di un Cantone o quando esso lo reputa necessario.

In caso di neutralità armata o di guerra, il compito di mantenere l'ordine e la tranquillità nell'interno incombe alla Confederazione quando devono esser impiegate delle truppe a tale scopo. Il Consiglio federale dà al generale le istruzioni necessarie.

Art. 204. In caso di neutralità armata o di guerra, il Consiglio federale può, in deroga all'articolo 4, ordinare il reclutamento e la chiamata in servizio degli uomini abili di classi più giovani.

II. Comando in capo.

Art. 205. Tosto che sia prevista o ordinata una chiamata di truppe importante per garantire la neutralità e difendere l'indipendenza del paese, l'Assemblea federale elegge il generale.

Art. 206. L'Assemblea federale decide sul licenziamento del generale.

Art. 207. In caso d'impedimento temporaneo del generale, il comando supremo è assunto dal capo dello stato maggiore generale fino al momento in cui il Consiglio federale avrà preso una decisione.

Art. 208. Il Consiglio federale rimane, anche dopo l'elezione del generale, l'autorità direttoriale e esecutiva superiore. Esso assegna all'esercito la sua missione.

Art. 209. Il generale ha il comando supremo dell'esercito. Egli prende, entro i limiti delle istruzioni del Consiglio federale, tutte le misure che reputa necessarie per l'adempimento della sua missione.

Art. 210. Sentito il generale, il Consiglio federale nomina il capo dello stato maggiore generale e l'aiutante generale.

Art. 211. In caso di neutralità armata, il Consiglio federale decide sulle chiamate in servizio di truppe proposte dal generale.

Il generale dispone dei mezzi materiali concessi dal Consiglio federale.

Le modificazioni importanti fatte all'ordinamento delle truppe del tempo di pace devono esser approvate dal Consiglio federale. Il generale stabilisce invece liberamente l'ordine di battaglia.

Il generale è autorizzato ad affidare o a togliere un comando. Il Consiglio federale regola la situazione amministrativa degli interessati, senza esser vincolato dalle disposizioni sugli statuti dei funzionari, ma con riserva delle loro pretese d'ordine pecuniario.

Art. 212. In caso di guerra, il generale dispone liberamente delle forze del paese in uomini e in materiale necessari all'adempimento del suo compito.

Art. 213. Eletto che sia il generale, restano sottoposti al Dipartimento militare federale, la direzione dell'amministrazione militare, il servizio dell'assicurazione militare, il servizio tecnico militare, la scuola federale di ginnastica e sport, il servizio topografico. Tutti gli altri servizi dell'amministrazione militare passano agli ordini del comando dell'esercito.

Art. 2.

Agli articoli 9, 13, 18, primo e secondo capoverso, della legge federale sull'organizzazione militare, le parole « servizio personale » sono sostituite con « servizio militare »; agli articoli 16 e 17, con « servizio ».

Art. 3.

Gli articoli 11 e 132 della legge federale sull'organizzazione militare sono completati dai seguenti capoversi, così redatti:

Art. 11, terzo capoverso. Il militare in servizio ha diritto a un'adeguata indennità per perdita di salario e di guadagno; i particolari saranno regolati da una legge speciale.

Art. 132, secondo capoverso. Per i tenenti il cui compito non implica l'esercizio di un comando nella truppa, il Consiglio federale può ordinare che il servizio in una scuola reclute sia sostituito con altri servizi la cui durata complessiva non ecceda quella di una scuola reclute.

Art. 4.

L'articolo 11 della legge federale del 15 marzo 1932 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi è completato dai capoversi terzo, quarto e quinto del seguente tenore:

Art. 11, terzo, quarto e quinto capoverso. * Per gli autoveicoli mobili non ammessi alla circolazione, l'ordine di consegna o il libretto di servizio del veicolo sostituisce, insieme con l'ordine militare di eseguire una determinata corsa, la licenza di circolazione e la targa di controllo, fintanto che non siano consegnati all'amministrazione militare o alla truppa.

* La Confederazione stipula, per le corse previste al terzo capoverso, l'assicurazione di responsabilità civile prescritta al detentore.

* Il detentore o il suo mandatario sono parimente autorizzati a eseguire le corse previste dal terzo capoverso se essi sono in possesso, per la categoria di veicoli in questione, di una licenza di condurre scaduta il cui ultimo rinnovamento non risale a più di due anni.

Art. 5.

Sono abrogati:

- a. i sottotitoli del capitolo IV del titolo primo, dei capitoli II e V del titolo secondo, come pure gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 100 e 105, secondo capoverso, della legge federale del 12 aprile 1907 sull'organizzazione militare;
- b. l'articolo 20 *bis* della legge federale del 12 aprile 1907 sull'organizzazione militare, introdotto dalla legge federale del 22 dicembre 1908;

- c. gli articoli 57, 57 bis, 58, 58 bis, 59 e 131 della legge federale del 12 aprile 1907 sull'organizzazione militare, modificati dalla legge federale del 9 novembre 1938;
- d. l'articolo 137, terzo capoverso, della legge federale del 12 aprile 1907 sull'organizzazione militare, modificato dalla legge federale del 28 settembre 1934;
- e. la legge federale del 21 ottobre 1909 sull'organizzazione del Dipartimento militare federale, nella misura in cui essa è ancora in vigore.

Il Consiglio federale può mantenere l'applicazione delle disposizioni attuali degli articoli 54, 55, 56, 57, 57 bis, 58, 58 bis, 59, 60 e 62 fino all'entrata in vigore dei decreti che l'Assemblea federale prenderà in virtù dell'articolo 45 della presente legge.

Art. 6.

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge. Esso emana le disposizioni esecutive necessarie.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 1° aprile 1949.

Il Presidente: **Wenk.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 1° aprile 1949.

Il Presidente: **Escher.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta :

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 1° aprile 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione :

Leimgruber.

Data della pubblicazione: *7 aprile 1949.*

Termine d'opposizione: *6 luglio 1949.*

Termine d'opposizione: 6 luglio 1949

LEGGE FEDERALE

che limita

**il diritto di disdire i rapporti d'impiego in caso
di servizio militare**

(Del 1° aprile 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 64 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 giugno 1948,

decreta:

Art. 1.

¹ Le disposizioni seguenti si applicano ai rapporti d'impiego disciplinati dal Codice delle obbligazioni o dalla legge sul lavoro nelle fabbriche *).

² È considerato come servizio militare, nel senso della presente legge, ogni servizio militare svizzero che dia diritto al soldo, compreso il servizio complementare e il servizio nella protezione antiaerea.

Art. 2.

È vietato al datore di lavoro licenziare un lavoratore a motivo del servizio che questi deve prestare. La disdetta data a questo titolo è nulla.

Campo d'applicazione.

Limitazioni generali del diritto di dare la disdetta.

a. Per causa di servizio militare.

*) RU 30. 517.

Art. 3.

Il rapporto d'impiego non può essere disdetto da parte del datore di lavoro finchè il lavoratore si trova in servizio militare nè durante i quattordici giorni successivi al licenziamento. La disdetta data non ostante questo divieto è nulla.

b. Durante il servizio militare.

Art. 4.

¹ L'entrata di un lavoratore nel servizio militare sospende, per la durata di questo servizio, il termine che decorre per effetto di una disdetta del rapporto d'impiego; detto termine riprende a decorrere il giorno dopo il licenziamento.

Sospensione del termine di disdetta.

² Se deve essere osservato un termine di disdetta legale o contrattuale (per es. la fine di un mese) la cui scadenza non coincide con quella del termine che è stato sospeso, detto termine sarà prorogato fino al più prossimo termine di disdetta.

Art. 5.

Le disposizioni che limitano il diritto di dare la disdetta non sono applicabili:

Eccezioni.

- a. Quando la durata d'impiego dipende dallo scopo di esso, segnatamente se si tratta di un'occupazione stagionale o di impiego per l'esecuzione di un lavoro determinato;
- b. Quando l'azienda cessa di esistere o il datore di lavoro deve sospenderne in tutto o in parte l'esercizio. In caso di ripresa, il successore è tuttavia vincolato dalle limitazioni del diritto di dare disdetta;
- c. Quando il lavoratore abusa manifestamente della protezione accordatagli;
- d. Quando il rapporto può essere sciolto per cause gravi (art. 352 e seguenti del Codice delle obbligazioni).

Art. 6.

Se a una determinata durata del rapporto d'impiego sono congiunti certi vantaggi, i giorni di servizio militare compiuti dal lavoratore sono computati per il calcolo della durata stessa.

Computo del servizio militare.

Art. 7.

¹ Nelle aziende che appartengono a persone fisiche, ad una società semplice, ad una società in nome collettivo o in accomandita, il capoazienda chiamato a prestare servizio può parimente invocare le limitazioni generali del diritto di dare la disdetta, ma solamente nei confronti dell'operaio o dell'impiegato incaricato di assumere le sue funzioni per la durata del servizio.

Limitazioni, a favore del datore di lavoro, del diritto di dare la disdetta.

² Del pari, nelle società in nome collettivo o in accomandita, o in enti con personalità giuridica, la persona responsabile della gestione dell'azienda, chiamata a prestare servizio militare, può invocare dette limitazioni, ma solamente nei confronti dell'impiegato o dell'operaio incaricato di assumere le sue funzioni per la durata del servizio.

³ Le eccezioni alle limitazioni del diritto di dare la disdetta si applicano parimente in favore del lavoratore.

Art. 8.

Convenzioni
tra le parti.

Qualsiasi rinuncia anticipata alla protezione accordata al lavoratore è nulla. Invece, le parti possono in ogni tempo convenire di rinunciare alle limitazioni del diritto di dare la disdetta stabilite in favore del datore di lavoro.

Art. 9.

Controversie.
Procedura.

¹ I Cantoni vigilano a che le controversie siano regolate con procedura accelerata e gratuita.

² Qualora l'azione si riveli temeraria, il giudice può addossare all'attore tutte le spese o parte di esse.

Art. 10.

Disposizioni
finali.

¹ Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

² A contare da quella data è abrogato l'articolo 23, lettera b, della legge federale sul lavoro nelle fabbriche.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 1^o aprile 1949.

Il Presidente: **Wenk.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 1^o aprile 1949.

Il Presidente: **Escher.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 1^o aprile 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Data della pubblicazione: 7 aprile 1949.

Termine d'opposizione: 6 luglio 1949.

Termine d'opposizione: 6 luglio 1949

LEGGE FEDERALE

che modifica

l'articolo 33, terzo capoverso, della legge sul servizio delle poste

(Del 1° aprile 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 dicembre 1948,

decreta :

Art. 1.

L'articolo 33, terzo capoverso, della legge sul servizio delle poste, del 2 ottobre 1924 *), è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

Art. 33, terzo capoverso. L'avere in conto può produrre interessi. In tal caso il saggio d'interesse deve essere inferiore di almeno l'uno per cento al saggio di sconto della Banca Nazionale Svizzera.

Art. 2.

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 1° aprile 1949.

Il Presidente: **Wenk.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 1° aprile 1949.

Il Presidente: **Escher.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

*) RU 41, 311.

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874, concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 1^o aprile 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Data della pubblicazione: 7 aprile 1949.

Termine d'opposizione: 6 luglio 1949.

Termine d'opposizione: 6 luglio 1949

DECRETO FEDERALE

che approva

il trattato conchiuso tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla revisione generale del confine nel settore Reno-Würznerhorn

(Del 1^o aprile 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 1949,

decreta :

Art. 1.

È approvato il trattato conchiuso il 23 dicembre 1948 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla revisione generale del confine nel settore Reno-Würznerhorn.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 89, quarto capoverso, della Costituzione federale concernenti il referendum in materia di trattati internazionali sono applicabili al presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 1° aprile 1949.

Il Presidente: **Escher.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 1° aprile 1949.

Il Presidente: **Wenk.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, quarto capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 1° aprile 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Data della pubblicazione: 7 aprile 1949.

Termine d'opposizione: 6 luglio 1949.

Legge Federale che modifica la legge federale sui pesi e sulle misure (Del 1° aprile 1949)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1949
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	07.04.1949
Date	
Data	
Seite	229-250
Page	
Pagina	
Ref. No	10 151 726

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.